

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Recepimento della Determinazione regionale n. G08178 del 13/06/2023 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 5 Lotti, finalizzata all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Recepimento dei Lotti 1,2,3 e 4.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

Centro di Costo: BD02 L'Estensore: ELEONORA QUARTULLO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC INGEGNERIA CLINICA	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. SILVIA SERGIO	Ing. SILVIA SERGIO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€12.828,55	2025	CE	516040605	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016		
€243.839,57	2026	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€278.237,01	2027	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€279.001,39	2028	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€278.237,01	2029	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€278.237,01	2030	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no
€33.633,04	2031	CE	504020101	Canoni di noleggio-area sanitaria	Ing. Silvia Sergio	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. SILVIA SERGIO

Il Controllo di gestione prende atto degli impegni indicati dal funzionario addetto al controllo del budget per gli esercizi successivi a quello attuale

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Il presente provvedimento si compone di n.57 pagine di cui n. 48 pagine di allegati	Il Direttore Generale Dr. Giuseppe Quintavalle	
---	--	----------------------

IL DIRETTORE DELLA UOC INGEGNERIA CLINICA

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025, n. 296 e pubblicata sul BURL m. 38 del 13/05/2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PRESO ATTO** con Determinazione n. G08178 del 13/06/2023 la Regione Lazio ha indetto una procedura di gara, suddivisa in 5 lotti, finalizzata all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende sanitarie della Regione Lazio per la durata di 5 anni;
- che con Determinazione n. G17026 del 18/12/2023 è stata disposta l'aggiudicazione dei Lotti 1,2,3 e 4 alla Service Med S.r.l., in qualità di mandataria del RTI Service Med S.r.l./Sanacilia Service S.r.l./Zuccato Hc S.r.l./Arjo Italia S.p.A.;
- che con nota registrata al protocollo aziendale n. 13780 del 25/01/2024, la Regione Lazio, a seguito di efficacia dell'aggiudicazione, ha comunicato l'attivazione su S.TEL.LA delle Convenzioni per i Lotti 1,2,3 e 4 escluso il Lotto n. 5 in quanto andato deserto (**All. 1**);
- PRESO ATTO** della richiesta pervenuta alla UOC Ingegneria Clinica dagli utilizzatori in merito alla necessità di garantire la continuità di utilizzo di materassi antidecubito la cui fornitura, aggiudicata con Deliberazione n. 545 del 16/07/2019 e successive, alla società Arjo Spa, è prossima alla scadenza in data 31.01.2026;
- DATO ATTO** che per quanto di competenza della scrivente Azienda, è stato stimato per ogni lotto, il fabbisogno a copertura di 5 anni (**All. 2**), per un importo complessivo di € 1.140.315,60 IVA esclusa, pari a € 1.391.185,03 IVA 22%inclusa;
- che tutti gli atti di gara sono disponibili integralmente sulla piattaforma regionale S.TEL.LA e che si allega, alla presente deliberazione, copia della Convenzione attivata con la suddetta Società (**All.3**);
- RITENUTO** pertanto necessario procedere, viste le sopraggiunte necessità, con il presente provvedimento al recepimento della Determinazione regionale n. G17026 del 18/12/2023 per i Lotti n. 1,2,3, e 4 e alla trasmissione dei corrispondenti ordinativi di fornitura sul sistema S.TEL.LA, per un importo quinquennale complessivo di € 1.140.315,60 IVA esclusa, pari a € 1.391.185,03 IVA 22%inclusa, così di seguito dettagliato:

Lotto 1: sistema di supporto preventivo e terapeutico per pazienti a bassa/media criticità – CIG: 9855280256, importo quinquennale di € 791.099,00 IVA esclusa pari ad € 965.140,78 IVA 22% inclusa, ordinativo di fornitura n. Registro PI235970-25 **(All.4)**;

Lotto 2: sistema di supporto terapeutico per pazienti ad alta/altissima criticità - CIG: 9855338233, importo quinquennale di € 293.865,60 IVA esclusa, pari a € 358.516,03 IVA 22% inclusa, ordinativo di fornitura n. Registro PI235992-25 **(All.5)**;

Lotto 3: sistema di supporto specialistico a cessione d'aria - CIG: 9855371D6B, importo quinquennale di € 10.111,00 IVA esclusa, pari a € 12.335,42 IVA 22% inclusa, ordinativo di fornitura n. Registro PI236000-25 **(All.6)**;

Lotto 4: sistema di supporto specialistico bariatrico - CIG: 985539513D, importo quinquennale IVA esclusa € 45.240,00 pari a € 55.192,80 IVA 22% inclusa, ordinativo di fornitura n. Registro PI236016-25 **(All.7)**;

DATO ATTO

che la scrivente UOC ha provveduto ad acquisire sulla piattaforma S.TEL.LA, entro l'importo del CIG primari dei rispettivi lotti, i CIG derivati necessari, per procedere agli ordinativi di fornitura, come di seguito riportato:

Lotto 1 - CIG derivato: B8F180EBF7

Lotto 2 - CIG derivato: B8F1A4D67A

Lotto 3 - CIG derivato: B8F1BCB1B8

Lotto 4 - CIG derivato: B8F1D4E115

Che il servizio di fornitura oggetto del presente atto, avrà una durata di 5 anni a far data dal 15/02/2026;

CONSIDERATO

che in applicazione del nuovo regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45, D.Lgs. n. 36/2023, adottato con Deliberazione n. 820 del 04/07/2025, il provvedimento del presente recepimento riporta la seguente situazione economica:

Recepimento della Determinazione regionale n. G08178 del 13/06/2023 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 5 Lotti, finalizzata all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Lotti 1,2,3 e 4.	
Importo appalto	1.140.315,60 €
Importo incentivo totale	17.104,73 €
Quota richiedibile dalla Stazione Appaltante	4.276,18 €
Importo incentivo funzioni tecniche	10.185,87 €
Importo fondo innovazione	2.642,68 €

Che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

Attività tecniche previste dall'art. 45, comma 1 del Codice (Allegato I.10)	Compenso percentuale	Nominativi
Programmazione spesa per investimenti	5%	

Responsabile Unico del Progetto (RUP) *	36%	Silvia Sergio
RP	30%	Silvia Sergio
Collaborazione all'attività del RUP	34%	Mariasole Giacummo Maddalena Scarcelli Francesco Piccinno
Progettazione	15%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) *	20%	Silvia Sergio
RP	20%	Silvia Sergio
Collaboratore /i RUP	15%	Eleonora Quartullo
Elaborazione Duvri	5%	DUVRI NON PRESENTE FONDO INNOVAZIONE
Definizione Capitolato/Definizione fabbisogni da recepire	40%	Mariasole Giacummo, Eleonora Bittoni
Affidamento	10%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) **	27%	Silvia Sergio
RP	30%	Silvia Sergio
Collaborazione all'attività del RUP	43%	Eleonora Quartullo, Ufficio Contratti e Pubblicazioni
Esecuzione	70%	
Responsabile Unico del Progetto (RUP) *	9%	Silvia Sergio
RP	15%	Silvia Sergio
Collaborazione all'attività del RUP	11%	Angela Lia Carrella, Filomena D'Alconzo, Flavia Angeloni
Direttore dell'esecuzione (DEC)	36%	Paola Di Biagio
Collaborazione all'attività del DEC	14%	Marco Merli Alessandra Battisti Angela Lia Carrella
Verifica di conformità o regolare esecuzione	15%	Paola Di Biagio Mariasole Giacummo

Che il 34% riservato ai collaboratori nella fase di Programmazione spesa per Investimenti "Collaborazione all'attività del RUP" viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione all'attività del RUP	Mariasole Giacummo	34%
	Maddalena Scarcelli	33%
	Francesco Piccinno	33%

Che il 40% riservato ai collaboratori nella fase di progettazione “Definizione Capitolato/Definizione fabbisogni da recepire” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Definizione Capitolato/Definizione fabbisogni da recepire	Mariasole Giacummo	50%
	Eleonora Bittoni	50%

Che il 43% riservato ai collaboratori nella fase di affidamento “Collaborazione all’attività del RUP” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione all’attività del RUP	Dott.ssa Eleonora Quartullo	90%
	Uff. contratti e pubblicazioni	10%

Che il 11% riservato ai collaboratori nella fase di esecuzione “Collaborazione all’attività del RUP” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione all’attività del RUP	Angela Lia Carrella	40%
	Dott.ssa Filomena D’Alconzo	30%
	Flavia Angeloni	30%

Che il 14% riservato ai collaboratori nella fase di esecuzione “Collaborazione all’attività del DEC” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Collaborazione all’attività del RUP	Marco Merli	40%
	Angela Lia Carrella	20%
	Alessandra Battisti	40%

Che il 15% riservato ai collaboratori nella fase di esecuzione “Verifica di conformità o regolare esecuzione” viene così suddiviso per le seguenti figure:

Funzione	Nominativo	Percentuale
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Paola di Biagio	50%
	Mariasole Giacummo	50%

RITENUTO

di dover contabilizzare con il presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016” l’importo di € 12.828,55 di cui € 10.185,87 quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 2.642,68 quale quota destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

ATTESO

che la spesa derivante dall’adozione del presente atto pari ad € 1.391.185,03 IVA inclusa, trova copertura come di seguito riportato:

€ 243.839,57 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2026 (15/02/2026 – 31/12/2026);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2027 (01/01/2027 – 31/12/2027);

€ 279.001,39 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2028 (01/01/2028 – 31/12/2028);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2029 (01/01/2029 – 31/12/2029);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2030 (01/01/2030 – 31/12/2030);

€ 33.633,04 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2031 (01/01/2031 – 14/02/2031);

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di recepire**, l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende sanitarie della Regione Lazio per la durata di 5 anni, disposta con Determinazione regionale n. n. G17026 del 18/12/2023, per i Lotto n. 1,2,3 e 4 aggiudicati alla Service Med S.r.l., in qualità di mandataria del RTI Service Med S.r.l./Sanacilia Service S.r.l./Zuccato Hc S.r.l./Arjo Italia S.p.A., per un importo complessivo quinquennale di € 1.140.315,60 IVA esclusa, pari a € 1.391.185,03 IVA 22%inclusa – come di seguito dettagliato:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG DERIVATO	Importo 5 anni IVA esclusa	Importo 5 anni IVA inclusa
1	sistema di supporto preventivo e terapeutico per pazienti a bassa/media criticità	B8F180EBF7	€ 791.099,00	€ 965.140,78
2	sistema di supporto terapeutico per pazienti ad alta/altissima criticità	B8F1A4D67A	€ 293.865,59	€ 358.516,03
3	sistema di supporto specialistico a cessione d'aria	B8F1BCB1B8	€ 10.111,00	€ 12.335,42
4	sistema di supporto specialistico bariatrico	B8F1D4E115	€ 45.240,00	€ 55.192,80

2. **di conferire**, conseguentemente, al Responsabile della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Silvia Sergio, delega all'emissione degli ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalle Convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le aggiudicatrici dei lotti in trattazione, per gli importi di competenza, al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;
3. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016” l'importo di € 12.828,55 di cui € 10.185,87 quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 2.642,68 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
4. **di imputare**, l'importo complessivo di ad € 1.391.185,03 IVA inclusa, trova copertura come di seguito riportato:

€ 243.839,57 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2026 (15/02/2026 – 31/12/2026);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2027 (01/01/2027 – 31/12/2027);

€ 279.001,39 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2028 (01/01/2028 – 31/12/2028);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2029 (01/01/2029 – 31/12/2029);

€ 33.633,04 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2031 (01/01/2031 – 14/02/2031);
5. **di nominare**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Silvia Sergio Direttore della UOC Ingegneria Clinica;
6. **di nominare** ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, DEC del presente affidamento la Dott.ssa Paola di Biagio, afferente alla UOC Assistenza Infermieristica e Ostetrica, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento e in qualità di assistenti al DEC il Dott. Marco Merli e la Dott.ssa Alessandra Battisti;
7. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Responsabile Unico di Progetto
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Silvia Sergio
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore Dipartimento
Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto: *"Recepimento della Determinazione regionale n. G08178 del 13/06/2023 - Procedura di gara centralizzata, suddivisa in 5 Lotti, finalizzata all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Lotti 1,2,3 e 4."* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. **di recepire**, l'aggiudicazione della procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende sanitarie della Regione Lazio per la durata di 5 anni, disposta con Determinazione regionale n. n. G17026 del 18/12/2023, per i Lotto n. 1,2,3 e 4 aggiudicati alla Service Med S.r.l., in qualità di mandataria del RTI Service Med S.r.l./Sanacilia Service S.r.l./Zuccato Hc S.r.l./Arjo Italia S.p.A., per un importo complessivo quinquennale di € 1.140.315,60 IVA esclusa, pari a € 1.391.185,03 IVA 22%inclusa – come di seguito dettagliato:

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG DERIVATO	Importo 5 anni IVA esclusa	Importo 5 anni IVA inclusa
1	sistema di supporto preventivo e terapeutico per pazienti a bassa/media criticità	B8F180EBF7	€ 791.099,00	€ 965.140,78
2	sistema di supporto terapeutico per pazienti ad alta/altissima criticità	B8F1A4D67A	€ 293.865,59	€ 358.516,03
3	sistema di supporto specialistico a cessione d'aria	B8F1BCB1B8	€ 10.111,00	€ 12.335,42
4	sistema di supporto specialistico bariatrico	B8F1D4E115	€ 45.240,00	€ 55.192,80

2. **di conferire**, conseguentemente, al Responsabile della UOC Ingegneria Clinica, Ing. Silvia Sergio, delega all'emissione degli ordinativi di fornitura/contratti discendenti dalle Convenzioni stipulate dalla Regione Lazio con le aggiudicatrici dei lotti in trattazione, per gli importi di competenza, al fine di consentire l'acquisizione della fornitura d'interesse della ASL Roma 1;
3. **di contabilizzare**, unitamente alle spese di cui al presente atto, sul C.E. 516040605 – “Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016” l'importo di € 12.828,55 di cui € 10.185,87 quale quota incentivi per funzioni tecniche, che sarà successivamente ripartito e liquidato con apposito provvedimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento, ed € 2.642,68 quale quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
4. **di imputare**, l'importo complessivo di ad € 1.391.185,03 IVA inclusa, trova copertura come di seguito riportato:

€ 243.839,57 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2026 (15/02/2026 – 31/12/2026);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2027 (01/01/2027 – 31/12/2027);

€ 279.001,39 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2028 (01/01/2028 – 31/12/2028);

€ 278.237,01 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2029 (01/01/2029 – 31/12/2029);

€ 33.633,04 IVA inclusa – C.E. 504020101 - Canoni di noleggio-area sanitaria – Esercizio 2031 (01/01/2031 – 14/02/2031);
5. **di nominare**, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'Ing. Silvia Sergio Direttore della UOC Ingegneria Clinica;
6. **di nominare** ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, DEC del presente affidamento la Dott.ssa Paola di Biagio, afferente alla UOC Assistenza Infermieristica e Ostetrica, deputato alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento e in qualità di assistenti al DEC il Dott. Marco Merli e la Dott.ssa Alessandra Battisti;
7. **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione.

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle
FIRMATO DIGITALMENTE



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
AREA GR 12/17



Numero del Certificato:
0605.2023

Direttori Generali e/o Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie del Lazio
LORO PEC

e, p.c.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi

Oggetto: gara comunitaria centralizzata per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito.

Con la presente si comunica che, con Determinazione n. G17026 del 18/12/2023, la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto per i lotti 1,2,3, e 4 (il lotto 5 è andato deserto) in favore del RTI SERVICE MED S.r.l./SANACILIA SERVICE S.r.l./ZUCCATO HC S.r.l./ARJO ITALIA S.p.A.

Stante il buon esito dei controlli ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è, altresì, efficace.

Le Aziende in indirizzo sono, pertanto, nelle condizioni di poter emettere gli ordinativi di fornitura.

La Convenzione, il listino e ogni ulteriore informazione sono disponibili alla pagina dedicata sulla piattaforma Stella, nella sezione Macro-Convenzione "sistemi antidecubito".

Distinti saluti.

Il Direttore
Andrea Sabbadini

Il R.U.P.
Giorgia Melia

LOTTI		ASL RM 1	ASL RM 2	ASL RM 3	ASL RM 4	ASL RM 5	ASL RM 6	ASL FR	ASL LT	ASL RIETI	ASL VT	UMBERTO I	SAN CAMILLO	IFO	INMI	SAN GIOVANNI	PTV	AO S.ANDREA	TOTALE 5 ANNI
LOTTO 1 SISTEMA DI SUPPORTO PREVENTIVO E TERAPEUTICO PER PAZIENTI A BASSA/MEDIA CRITICITA' - FABBISOGNO QUINQUENNALE																			
Noleggio a chiamata	Numero di giornate	191.500	179.520	1.090	18.000	113.150	15.000		400		83.750	75.000	5.000	1.110		110.000		25.000	818.520
Noleggio continuativo	Numero di dispositivi	2.880	1.800		3.420	1.980	2.580		5.460	4.620	1.380	1.800				1.200			27.120
Servizio di stand by	Numero di dispositivi	780	1.800			900			120		600	60				900		300	5.460
LOTTO 2 SISTEMA DI SUPPORTO TERAPEUTICO PER PAZIENTI AD ALTA/ALTISSIMA CRITICITA' - FABBISOGNO QUINQUENNALE																			
Noleggio a chiamata	Numero di giornate	25.100	87.600	35.945		58.400	35.000	36.000	300		34.150	250.000	150.000	11.250	19.475	255.000	15.000	75.000	1.088.220
Noleggio continuativo	Numero di dispositivi	2.580	600	840	2.820	2.280	3.780	1.800	3.120	1.140	660	1.800					7.800		29.220
Servizio di stand by	Numero di dispositivi	240	120			900	360		120		300	60	1.500			1.500		1.200	6.300
LOTTO 3 SISTEMA DI SUPPORTO SPECIALISTICO A CESSIONE D'ARIA - FABBISOGNO QUINQUENNALE																			
Noleggio a chiamata	Numero di giornate	100				1.500					5.150	7.500	90.000		59.050	500		165.000	328.800
Noleggio continuativo	Numero di dispositivi				720						60	600							1.380
Servizio di stand by	Numero di dispositivi	180										120			120			1.800	2.220
LOTTO 4 SISTEMA DI SUPPORTO SPECIALISTICO BARIATRICO - FABBISOGNO QUINQUENNALE																			
Noleggio a chiamata	Numero di giornate		7.300		75	300					1.500	1.200	5.000			500	1.825	250	17.950
Noleggio continuativo	Numero di dispositivi	240								120		120							480
Servizio di stand by	Numero di dispositivi		60									60							120
LOTTO 5 SISTEMA DI SUPPORTO ALTAMENTE SPECIALISTICO PER PAZIENTI AD ALTISSIMA CRITICITA' (USTIONATI) - FABBISOGNO QUINQUENNALE																			
Noleggio a chiamata	Numero di giornate		800		75							250						250	1.375
Servizio di stand by	Numero di dispositivi		60									60							120



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI
ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE



CONVENZIONE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI
ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

PARTI

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, di seguito denominata "REGIONE", in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Dott. Andrea Sabbadini;

E

l'impresa SERVICE MED S.r.l. (Partita I.V.A. n° 10782860158) con sede in Milano Via Monte Rosa n. 61 C.C.I.A.A di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Registro Imprese 10782860158, in qualità di mandataria del RTI SERVICE MED S.r.l./SANACILIA SERVICE S.r.l./ZUCCATO HC S.r.l./ARJO ITALIA S.p.A., di seguito definita "Fornitore" - nella persona di Orlando Ursula [REDACTED] [REDACTED] autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo del RTI, Registrato a Milano DP II il 11/01/2024 al n. 1848 Serie IT;

PREMESSO CHE

- A. La Regione Lazio, con Determinazione n. G08178 del 13/06/2023, ha indetto una procedura di gara finalizzata all'acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie 2023/S 115-361034 del 16 giugno 2023, sulla GURI 5° serie speciale n. 70 del 21/06/2023;
- B. Con Determinazione n. G17026 del 18/12/2023 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti 1,2,3 e 4 della procedura di gara;
- C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall'art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione;
- D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- E. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;



- F. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- G. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla stessa, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi contenuti;
- H. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Lazio nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna fonte di obbligazione;
- I. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- J. In sede di emissione degli Ordinativi di fornitura, gli Enti Contraenti specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- K. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I SEGUENTI TERMINI.

Articolo I

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'allegato Capitolato Tecnico



Articolo 2

Definizioni

I. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a. **Atti di gara:** il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Procedura aperta per la fornitura a noleggio di sistemi antidecubito per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”;
- b. **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell’ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.
- d. **Fornitore:** il soggetto che sottoscrive la Convenzione.
- e. **Contratto Generale e/o Convenzione:** il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i termini del servizio attivato dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura emessi con le modalità definite negli atti di gara.
- f. **Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura (Contratti) verrà data esecuzione tramite singoli Ordini di fornitura, nei quali le Aziende Sanitarie specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara.
- g. **Offerta:** l’offerta del Fornitore presentata per l’oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione.
- h. **Sito:** la piattaforma STELLA <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a



promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:
 - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Disciplinare e dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
 - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;



- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
 - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
5. Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
- nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto;
 - emissione di Ordinativi di fornitura;
 - verifica quali-quantitativa di cui all'art. 12 della presente Convenzione;
 - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
 - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
 - monitoraggio ed ogni attività connessa all'esecuzione della fornitura, fatte salve quelle espressamente di competenza della Regione Lazio, riportate nel presente atto.

Articolo 4

Oggetto della fornitura e quantità

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura a noleggio di sistemi antidecubito lotti 1,2,3 e 4 che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'Allegato Capitolato Tecnico.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, ad erogare tutti i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell'offerta presentata, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di seguito rappresentato:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)
I	SISTEMA DI SUPPORTO PREVENTIVO E TERAPEUTICO PER PAZIENTI A BASSA/MEDIA CRITICITA			4.269.575,40 €



LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	UM OGGETTO INIZIATIVA	PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)
	Noleggio a chiamata	CANONE	3,20 €	2.619.264,00 €
	Noleggio continuativo	CANONE	57,79 €	1.567.264,80 €
	Servizio di stand by	CANONE	15,21 €	83.046,60 €
2	SISTEMA DI SUPPORTO TERAPEUTICO PER PAZIENTI AD ALTA/ALTISSIMA CRITICITA'			6.816.876,60 €
	Noleggio a chiamata	CANONE	4,00 €	4.352.880,00 €
	Noleggio continuativo	CANONE	79,08 €	2.310.717,60 €
	Servizio di stand by	CANONE	24,33 €	153.279,00 €
3	SISTEMA DI SUPPORTO SPECIALISTICO A CESSIONE D'ARIA			2.823.992,40 €
	Noleggio a chiamata	CANONE	7,51 €	2.469.288,00 €
	Noleggio continuativo	CANONE	173,38 €	239.264,40 €
	Servizio di stand by	CANONE	52,00 €	115.440,00 €
4	SISTEMA DI SUPPORTO SPECIALISTICO BARIATRICO			312.450,00 €
	Noleggio a chiamata	CANONE	12,00 €	215.400,00 €
	Noleggio continuativo	CANONE	188,50 €	90.480,00 €
	Servizio di stand by	CANONE	54,75 €	6.570,00 €

- Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie danno origine ad un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara di durata massima pari a 60 mesi dalla data di stipula della Convenzione.
- La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà, inoltre, essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
- La presente Convenzione ed il Disciplinare non sono fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore; le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti di quest'ultimo esclusivamente con l'emissione degli



Ordinativi di fornitura, costituendo la presente Convenzione le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l'emissione dei predetti Ordinativi di fornitura.

6. La Direzione Regionale Centrale Acquisti si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016.
7. Fermo restando quanto sopra, la Direzione Regionale Centrale Acquisti potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente e inviati al Fornitore tramite la piattaforma STELLA, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordini non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie inviate dalle stesse Aziende Sanitarie, per mezzo della piattaforma STELLA. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente articolo.



2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, attraverso STELLA, dell'Ordinativo di fornitura ricevuto.
3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Aziende Sanitarie Contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una **durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione**.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
4. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima pari a 60 mesi dalla data di stipula della Convenzione.
6. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.



Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, come previsto nell'Articolo "Risoluzione", restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso



dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla D.R.C.A., riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
11. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
12. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:



- a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione Quadro e negli Atti di gara;
- b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Stazione Appaltante e alle Aziende Sanitarie di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- e. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento della fornitura;
- f. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- g. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l'Azienda Sanitaria Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- h. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- i. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o dell'Azienda Contraente, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del



Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

- j. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato elettronico, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i dati e la documentazione comprovante la fornitura oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.



Articolo I I

Subentro. Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. Al termine del contratto, il Fornitore uscente dovrà assicurare un subentro graduale del nuovo Fornitore in modo da garantire continuità assistenziale.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordine di fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. Il Fornitore si impegna ad eseguire tutti i servizi oggetto della presente Convenzione nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e negli atti di gara, e in particolare:
 - La consegna della fornitura deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato Tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica presentata;
 - I servizi connessi alla fornitura e le attività connesse alla consegna devono essere erogati nella modalità di cui al Capitolato Tecnico di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica presentata;
 - La fornitura consegnata deve essere corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e proposto all'interno dell'offerta presentata;
 - In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore si applicherà quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
4. L'erogazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
6. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto I.
7. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. In caso di difformità qualitativa, il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire tempestivamente, senza alcun addebito, la merce nelle modalità e alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica presentata, se migliorativa.



Articolo 12

Controlli Qualitativi/Quantitativi

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Articolo 13

Aggiornamento tecnologico

1. Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento, potrà proporre alla Regione Lazio la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Il Fornitore, previo invio di scheda tecnica e parere tecnico favorevole, si impegna ad immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.
2. La richiesta di sostituzione dovrà essere validata e formalizzata dalla Regione Lazio. Resta fermo che per consentire alla Regione Lazio di effettuare l'istruttoria il fornitore fornirà tutta la documentazione prevista nel disciplinare per l'individuazione delle caratteristiche tecniche del sistema e svilupperà una tabella comparativa tra caratteristiche dei due prodotti (sostituito e in sostituzione).

Articolo 14

Servizi connessi

1. Oltre ai servizi oggetto della Convenzione ed esplicitati nel Capitolato Tecnico, il Fornitore si obbliga ad attivare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della Convenzione, un servizio di Contact Center mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle



ore 8:30 alle ore 17:30, ad eccezione dei giorni festivi. Dopo tali orari il Fornitore deve attivare una segreteria telefonica che registra le chiamate, le quali devono intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo. Il Contact Center è competente per le richieste di intervento per manutenzione a guasto ed assistenza tecnica, per le richieste relative allo stato delle consegne, le richieste relative allo stato degli ordini in corso ed alla loro evasione, per le richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna. In caso di richiesta di manutenzione a guasto, il Fornitore deve assegnare, e quindi comunicare alle Aziende Sanitarie, un numero progressivo di chiamata (identificativo della richiesta di intervento) al quale è collegata l'indicazione della data ed ora di ricezione della chiamata ed i termini di erogazione del servizio.

Articolo 15

Corrispettivi

2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Aziende Sanitarie in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari/canoni di cui all'offerta economica.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della



vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordine di fornitura, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordine di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC.
9. La Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle Aziende Sanitarie Contraenti.

Articolo 16

Revisione dei prezzi

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e troverà applicazione a decorrere dall'adozione del provvedimento da parte della Stazione Appaltante contenente l'esito positivo dell'istruttoria svolta al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale.
3. In particolare, l'istanza di revisione deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it e deve contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata di documentazione idonea a dimostrare gli effettivi aumenti sopravvenuti.
4. All'esito dell'istruttoria, la Stazione Appaltante adotterà un provvedimento con il quale potrà riconoscere la percentuale richiesta, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.



5. La revisione sarà applicata alle prestazioni eseguite successivamente alla data di adozione del provvedimento di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni eseguite precedentemente alla medesima e comporterà un aggiornamento dei prezzi offerti, senza generare un incremento dell'importo massimo spendibile della Convenzione.

Articolo 17

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 02/07/2019: "modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES I 18 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 del 02/07/2019, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente dovrà essere trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.



6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale da parte dell'Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza.
8. L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o dalle Aziende Sanitarie.
9. La remunerazione per tutte le forniture oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di dispositivo.

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, di cui al modello "Tracciabilità flussi finanziari", allegata alla presente Convenzione.



3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 19

Trasparenza

- I. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;



- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

Inadempimenti e penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione Quadro, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:

Inadempienze	Penali	Ente responsabile dell'applicazione
Ritardo nell'attività di subentro rispetto a quanto riportato nel Capitolato Tecnico	0,3 per mille del valore annuo dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo	Azienda Sanitaria
Disservizi che dovessero verificarsi in fase di sostituzione dei prodotti oggetto della fornitura con prodotti conformi al Regolamento dei Dispositivi Medici (UE) 2017/745)	0,3 per mille del valore annuo dell'Ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo	Azienda Sanitaria
Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti, senza previo consenso dell'Azienda Sanitaria	1.000,00 (mille/00) per ciascun prodotto sostituito	Azienda Sanitaria
Trasporto contemporaneo di presidi sporchi e puliti, che non avvenga nel rispetto di quanto previsto in Capitolato Tecnico	1.000,00 (mille/00) per ciascun trasporto	Azienda Sanitaria
Ritardo eccedente il termine contrattuale, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna e installazione dei prodotti ovvero per il ritiro dei presidi	0,3 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, per ogni ora di ritardo	Azienda Sanitaria



Inadempienze	Penali	Ente responsabile dell'applicazione
Mancata disponibilità a fornire il servizio di addestramento del personale delle Unità Operative o del servizio di consulenza	1.000,00 (mille/00) per ogni giorno	Azienda Sanitaria
Ritardo rispetto ai termini stabiliti per gli interventi di manutenzione correttiva	0,3 per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, per ogni ora di ritardo	Azienda Sanitaria
Mancata sostituzione dei teli coprimaterasso	500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento	Azienda Sanitaria
Mancato ritiro dei teli coprimaterasso sporchi e sostituzione con quelli sanitizzati	500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento	Azienda Sanitaria
Mancata sostituzione con presidio identico a quello oggetto della fornitura per tutta la durata delle operazioni di sanitizzazione e manutenzione	500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento	Stazione Appaltante
Ritardo, rispetto al termine previsto per le verifiche di sicurezza elettrica	500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento	Azienda Sanitaria
Mancata consegna dei sistemi in <i>STAND-BY</i> rispetto ai termini stabiliti per la consegna e installazione dei prodotti	1.000,00 (mille/00) per ogni giorno	Azienda Sanitaria
In tutti gli altri casi di disservizi contestati rispetto alle prestazioni previste	Fino a 10.000 € commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali a discrezione dell'Azienda Sanitaria contraente	Azienda Sanitaria
Ritardo per l'attivazione dei servizi connessi	0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno	DRCA

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.



5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l'Azienda Sanitaria Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

- I. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del Dlgs 50/2016.



2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Stazione Appaltante i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordine di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30



(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o il Servizio della Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 22

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio della Centrale regionale di committenza nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale regionale di committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di



Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui all'Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l'Accordo ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D.lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:



- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
 - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione;
 - d) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" alla presente Convenzione;
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto";
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali", alla presente Convenzione, da parte delle Aziende Sanitarie;
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" alla presente Convenzione;
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza" della presente Convenzione;
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" della presente Convenzione;



- i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordine di Fornitura ai sensi dei precedenti commi;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
 - k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - l) nei casi di cui all'articolo "Subappalto" della presente Convenzione;
 - m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della presente Convenzione;
 - n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 D.lgs 50/2016.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 25

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30



- (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordine di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordine di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di



- fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
 6. L' Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordine di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
 8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi

Articolo 26

Cessione della Convenzione e Subappalto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.



3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Società del RTI	Prestazioni in subappalto
Service Med Srl (mandataria)	Attività di sanificazione e prestazioni di logistica correlate al servizio ivi compresa la consegna/ritiro dei sistemi presso il cliente.
Zuccato HC Srl (mandante)	Attività di logistica e sanificazione

7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
9. Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Sanitaria contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria contraente medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente non potrà autorizzare il subappalto.
10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.



11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 27

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà



di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 28

Responsabile del Servizio/Fornitura

- I. Con la stipula del presente atto il RTI SERVICE MED S.r.l./SANACILIA SERVICE S.r.l./ZUCCATO HC S.r.l./ARJO ITALIA S.p.A (Fornitore) individua i seguenti Responsabili del Servizio/Fornitura, ciascuno per la propria area di competenza, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Società del RTI	Responsabile del Servizio/Fornitura	Dati di contatto
Service Med Srl (mandataria)	Sig. Cristian Corsi	Numero cellulare: 335 5973216 Indirizzo mail: ufficio.gare@servicemed.it ; cristian.corsi@servicemed.it Indirizzo pec: ufficiogareservicemed@legalmail.it
SANACILIA SERVICE S.r.l. (mandante)	Sig. Emanuele Ciliberto	Numero cellulare: 335 7727302 Indirizzo mail: e.ciliberto@sanacilia.it Indirizzo pec: sanaciliaservizisrl@legalmail.it
Zuccato HC Srl (mandante)	Sig. Nicola Zuccato	Numero cellulare: 348 7102979 Indirizzo mail: nicola.zuccato@zuccatohc.it Indirizzo pec: pec@pec.zuccatohc.it
ARJO ITALIA S.p.A. (mandante)	Sig. Giorgio Boin	Numero cellulare: 335 5375970 Indirizzo mail: ufficio.gare@arjo.com ; giorgio.boin@arjo.com Indirizzo pec: arjohuntleighamm@legalmail.it

2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 29

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

- I. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
- Regione Lazio: PECsanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.



Società del RTI	Dati di contatto
Service Med Srl (mandataria)	Indirizzo pec: ufficiogareservicemed@legalmail.it
SANACILIA SERVICE S.r.l. (mandante)	Indirizzo pec: sanaciliaservizisrl@legalmail.it
Zuccato HC Srl (mandante)	Indirizzo pec: pec@pec.zuccatohc.it
ARJO ITALIA S.p.A. (mandante)	Indirizzo pec: arjohuntleighamm@legalmail.it

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente Accordo verranno dirette a suddetti domicili, mediante posta certificata.

Articolo 30

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla



trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;



- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
9. Per le finalità di cui al “protocollo d'intesa per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici ” sottoscritto tra la Regione Lazio, Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e Direzione Investigativa Antimafia del 23.dicembre 2022, la Direzione Centrale Acquisti, su richiesta delle suddette autorità competenti potrà consentire l'accesso alla propria piattaforma telematica per la condivisione di dati e risultanze relativi operatori economici partecipanti alle procedure di gara. L'accesso e la condivisione dei dati sarà consentito e garantito con modalità sicure e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dati nel rispetto norme di cui al Reg. UE 2019/679 del Parlamento al Consiglio



e del Consiglio del 27 aprile 2016 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del Dlgs n.51 del 18 maggio 2018.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
4. La sola IVA sul prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

Articolo 32

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 33

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Articolo 34

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro



insieme e comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 35

Premesse ed allegati

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione.
2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l'Offerta del Fornitore.

_____, li ____ ____ ____

Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Fornitore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO [num.Registro PI235970-25]

Descrizione: sistemi antidecubito
Scadenza: 21/01/2029
Cig Master: 9855280256
CIG Derivato: B8F180EBF7
Obbligo Cig Derivato: sì

Fornitore SERVICE MED
Partita IVA IT10782860158
Indirizzo VIA MONTE ROSA 61 20149 Milano (Milano)
Fax 0457156992

Il sottoscritto Silvia Sergio
Codice Fiscale srgslv79s63l419y
in qualita' di DIRIGENTE
Per l'Amministrazione ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza UOC Ingegneri Clinica
Codice Fiscale 13664791004
Telefono 0633068550
Email silvia.sergio@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione -- () -
Indirizzo di consegna -- () -

vista la Convenzione PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO stipulata il 24/01/2024, tra GIUNTA REGIONALE e SERVICE MED e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	1
CODICE REGIONALE	D00001499
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	191.500
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-PROC-01
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO PROCARE AUTO
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	3,20
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	23632773
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	APEX MEDICAL CORP.
Numero Lotto	1
CODICE REGIONALE	D00001499
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	2.880
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-PROC-01

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO PROCARE AUTO
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	57,79
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	23632773
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	APEX MEDICAL CORP.
Numero Lotto	1
CODICE REGIONALE	D00001499
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	780
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-PROC-01
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO PROCARE AUTO
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	15,21
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	23632773
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	APEX MEDICAL CORP.

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 791.099,00

IVA 174.041,78

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 965.140,78

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Silvia Sergio
(firmato digitalmente)

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO [num.Registro PI235992-25]

Descrizione: SUPPORTO TERAPEUTICO PER PAZIENTI AD ALTA/ALTISSIMI CRITICITA
Scadenza: 21/01/2029
Cig Master: 9855338233
CIG Derivato: B8F1A4D67A
Obbligo Cig Derivato: si

Fornitore SERVICE MED
Partita IVA IT10782860158
Indirizzo VIA MONTE ROSA 61 20149 Milano (Milano)
Fax 0457156992

Il sottoscritto Silvia Sergio
Codice Fiscale srgslv79s63l419y
in qualita' di DIRIGENTE
Per l'Amministrazione ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza UOC Ingegneri Clinica
Codice Fiscale 13664791004
Telefono 0633068550
Email silvia.sergio@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione -- () -
Indirizzo di consegna -- () -

vista la Convenzione PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO stipulata il 24/01/2024, tra GIUNTA REGIONALE e SERVICE MED e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	2
CODICE REGIONALE	D00001500
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITA'	21.000
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-UAI-00
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO UP AIR
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	4,00
TOTALE IVA ESCLUSA	84000,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	10782860158
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	SERVICE MED S.R.L.
Numero Lotto	2
CODICE REGIONALE	D00001500
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITA'	2.580
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-UAI-00

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO UP AIR
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	79,08
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	10782860158
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	SERVICE MED S.R.L.
Numero Lotto	2
CODICE REGIONALE	D00001500
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	240
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-UAI-00
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO UP AIR
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	24,33
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	10782860158
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	SERVICE MED S.R.L.

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 293.865,60

IVA 64.650,43

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 358.516,03

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

*Silvia Sergio
(firmato digitalmente)*

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO [num.Registro PI236000-25]

Descrizione: SUPPORTO SPECIALISTICO A CESSIONE D'ARIA
Scadenza: 21/01/2029
Cig Master: 9855371D6B
CIG Derivato: B8F1BCB1B8
Obbligo Cig Derivato: sì

Fornitore SERVICE MED
Partita IVA IT10782860158
Indirizzo VIA MONTE ROSA 61 20149 Milano (Milano)
Fax 0457156992

Il sottoscritto Silvia Sergio
Codice Fiscale srgslv79s63l419y
in qualita' di DIRIGENTE
Per l'Amministrazione ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza UOC Ingegneri Clinica
Codice Fiscale 13664791004
Telefono 0633068550
Email silvia.sergio@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione -- () -
Indirizzo di consegna -- () -

vista la Convenzione PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO stipulata il 24/01/2024, tra GIUNTA REGIONALE e SERVICE MED e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	3
CODICE REGIONALE	D00001501
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	100
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-TRF-01
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO THERAFLO AP
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	7,51
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	53853674
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CARILEX MEDICAL INC.
Numero Lotto	3
CODICE REGIONALE	D00001501
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	180
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-TRF-01

DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO THERAFLO AP
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	52,00
TOTALE IVA ESCLUSA	0,00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	53853674
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	CARILEX MEDICAL INC.

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 10.111,00

IVA 2.224,42

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 12.335,42

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Silvia Sergio
(firmato digitalmente)

ORDINATIVO DI FORNITURA - CONVENZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO [num.Registro PI236016-25]

Descrizione: SUPPORTO TERAPEUTICO PER PAZIENTI A BASSA/MEDIA CRITICITA
Scadenza: 21/01/2029
Cig Master: 985539513D
CIG Derivato: B8F1D4E115
Obbligo Cig Derivato: si

Fornitore SERVICE MED
Partita IVA IT10782860158
Indirizzo VIA MONTE ROSA 61 20149 Milano (Milano)
Fax 0457156992

Il sottoscritto Silvia Sergio
Codice Fiscale srgslv79s63l419y
in qualita' di DIRIGENTE
Per l'Amministrazione ASL Roma 1
Ufficio di appartenenza UOC Ingegneri Clinica
Codice Fiscale 13664791004
Telefono 0633068550
Email silvia.sergio@aslroma1.it
Indirizzo di fatturazione -- () -
Indirizzo di consegna -- () -

vista la Convenzione PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI ANTIDECUBITO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO stipulata il 24/01/2024, tra GIUNTA REGIONALE e SERVICE MED e visti i prezzi e le altre condizioni della fornitura, stabiliti nella Convenzione;

SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO PER

Numero Lotto	4
CODICE REGIONALE	D00001502
DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	AUSILI ANTIDECUBITO / PREVENZIONE DELLE ULCERE - ALTRI
UM OGGETTO INIZIATIVA	CANONE
QUANTITÀ	240
CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	KIT-AUR-00
DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	SISTEMA ANTIDECUBITO Auralis® Plus
PREZZO OFFERTO PER UM IVA ESCLUSA (2 dec.)	188,50
TOTALE IVA ESCLUSA	0.00000
IVA (%)	22
CODICE FISCALE PRODUTTORE	556304202601
RAGIONE SOCIALE PRODUTTORE	ARJOHUNTLEIGH AB

TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA ESCLUSA) 45.240,00
IVA 9.952,80
TOTALE ORDINATIVO DI FORNITURA(IVA INCLUSA) 55.192,80

Attenzione: l'aliquota IVA indicata ed utilizzata per i calcoli e' da ritenersi valida per la specifica convenzione, ma potrebbe essere soggetta a variazioni. Eventuali regimi agevolati andranno gestiti direttamente dal Fornitore con i rispettivi Punti Ordinanti.

Silvia Sergio
(firmato digitalmente)